

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3670

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VENTURINI, ARTALI, CONCAS, TOCCO

Presentata il 10 aprile 1975

Disposizioni in favore degli operai dello Stato transitati
nella categoria di impiegato ai sensi della legge 28 ottobre
1970, n. 775

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale proveniente dal ruolo operaio e transitato tra quello impiegatizio non di ruolo ottiene, in sede di inquadramento tra il personale impiegatizio di ruolo, l'assegno personale non pensionabile ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 4 aprile 1947, n. 207.

Detto personale ex operaio di ruolo, al momento del passaggio tra quello impiegatizio non di ruolo ha ottenuto in applicazione del quinto comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, prima un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria d'inquadramento e quella superiore goduta (operaio di ruolo) all'atto della nomina ad impiegato avventizio; poi, tanti aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Ambedue i casi regolati sia dalla legge n. 775 sia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970 avevano la finalità ultima di assicurare al personale della specie, già di ruolo dello Stato, il manteni-

mento di un trattamento economico giuridicamente acquisito utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Il successivo passaggio, dalla qualifica di impiegato non di ruolo a quella di ruolo, regolato dall'articolo 11 del decreto-legge 4 aprile 1947, n. 207, mentre comporta il beneficio giuridico dell'inquadramento danneggia il personale sotto l'aspetto economico in quanto gli sottrae quell'assegno personale pensionabile o scatti di stipendio pensionabili già acquisiti di diritto ai sensi dei citati provvedimenti legislativi (legge n. 775 del 1970 e decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970) tramutandoli in assegno personale non pensionabile, per effetto del decreto-legge n. 207 del 1947.

Da quanto esposto risulta evidente il grave danno economico che ne deriva per il personale sopra indicato per cui pare giusto risolvere con apposito provvedimento di legge una situazione che prevede benefici giuridici da un lato, negazione di diritti acquisiti dall'altro.

Per questo motivo si sottopone all'attenzione dell'Assemblea questa proposta di legge tendente a superare l'ostacolo del quale abbiamo fatto cenno.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In favore del personale già operaio di ruolo dello Stato, che abbia conseguito il passaggio nella categoria di impiegato in attuazione del disposto di cui all'articolo 25, quinto comma e seguenti, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è estesa l'applicazione della norma prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.